



CITTÀ DI IGLESIAS

UFFICIO TRIBUTI

NUOVO REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

Approvato con delibera C. C. n° ____ del _____

Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) prevista dall'art.1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tassa sui rifiuti (TARI) è diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'articolo 1, comma 668, della L. 27 dicembre 2013, n°147.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le leggi vigenti in materia.
4. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti urbani, attività qualificata di pubblico interesse, svolta in regime di privativa, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ed è disciplinata dalle disposizioni di legge.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti.

1. La classificazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità agli urbani è effettuata con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n°152. Pertanto, sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b) ed e) del presente comma.

Art. 4 - Presupposto d'imposta.

1. Presupposto dell'imposta è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di beni immobili siti nel territorio del Comune di Iglesias, suscettibili di produrre rifiuti urbani di cui all'articolo 184 del D.lgs. 3 aprile 2006, n°152.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
 - a) "locali", le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) "aree scoperte", sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ~~parcheeggi~~, posti auto scoperti;
 - c) "utenze domestiche", le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) "utenze non domestiche", le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 5 - Soggetto passivo.

1. Soggetto passivo della tassa sui rifiuti è chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo i beni immobili di cui all'articolo precedente, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che possiedono o detengono in comune i locali o le aree stesse.
2. Qualora vi sia un utilizzo temporaneo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni. I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

Art. 6 - Soggetto attivo.

1. Soggetto attivo è il Comune di Iglesias relativamente agli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 7 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo.

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali ad uso domestico (classificati nel gruppo catastale A ad esclusione degli A10), anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica) o di arredamento e tutti i locali ad uso non domestico, anche se sprovvisti di attrezzature, arredi e contratti attivi ai suindicati servizi di rete. Per le utenze non domestiche sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, arredi, nelle quali non viene svolta alcuna attività, l'immobile sarà equiparato alla categoria *03: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche. Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 5 mq per braccio di erogazione.

Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, quali ad esempio:
 - a) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - c) unità immobiliari a destinazione abitativa prive di tutte le utenze attive di servizi di rete ((gas, idrica, elettrica, telefonica o informatica) e non arredate, tali circostanze; comporteranno la non assoggettabilità al tributo solo a condizione di effettivo riscontro effettuato tramite sopralluogo "in loco" da parte di personale in servizio presso codesto Ente e previa richiesta del contribuente da presentarsi nei termini stabiliti dal successivo art. 18, co.3.

- d) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché di fatto non utilizzati o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- e) superfici coperte, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 150 centimetri;
- f) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili., quali a titolo di esempio: piani pilotis parcheggi scoperti, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse ad eccezione delle aree scoperte operative;
- g) superfici comuni condominiali ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- h) locali ad uso non domestico dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento;
- i) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- j) superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo, come ad esempio i locali di ricovero delle attrezzature e delle derrate, i fienili, le stalle, le serre per l'esposizione delle piante. Sono invece assoggettabili a tassa la parte abitativa della casa colonica, gli spazi destinati alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività nonché i locali che non sono di stretta pertinenza dell'attività agricola (uffici, servizi, ecc.), ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.
- k) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- l) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- m) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- n) aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- o) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- p) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
- q) le superfici degli impianti sportivi riservate di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti risultino ubicati in aree scoperte e sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
- r) edifici adibiti a luogo di culto, con esclusione dei locali annessi adibiti ad abitazione e ad usi diversi da quelli del culto in senso stretto (sacrestie, asili, ricreatori, oratori e attività di qualunque genere).

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili.

Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali.

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni, non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata con riferimento ai piani di sicurezza di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n° 81, ovvero in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali:

Categoria di attività	Riduzioni
Autocarrozzeria	60%
Autofficine di elettrauto	30%
Autofficine per riparazione veicoli	50%
Carpenterie	35%
Caseifici	20%
Distributori di carburante	50%
Falegnamerie	30%
Galvanotecnici	35%
Gommisti	50%
Lavanderie	70%
Pasticcerie	20%
Rosticcerie	20%
Tipografie, legatorie, serigrafie	50%
Verniciatura	70%
Supermercati, Ipermercati e Grandi Magazzini	20%
Ambulatori, studi medici e veterinari	20%

3. Le attività non citate esplicitamente dovranno essere assimilate a quelle più affini per specificità di rifiuti prodotti.
4. La domanda di riduzione deve essere presentata dal contribuente, a pena di decadenza, entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta.
5. I produttori di rifiuti speciali dovranno produrre unitamente alla sopraccitata istanza di riduzione, la documentazione atta a dimostrare lo smaltimento dei rifiuti speciali tramite ditte specializzate, nello specifico: MUD, contratti di smaltimento e copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 relativi all'anno di imposta;
6. I predetti soggetti di cui al co. 5 devono altresì:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
 - b) comunicare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER;
7. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

Percentuale di rifiuti avviati al riciclo	% riduzione
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	20%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	40%
se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	60%
se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	80%
se avviano al riciclo il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati	100%

8. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti assimilati di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.
9. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di

riempimento. I rifiuti assimilati non possono mai derivare dalle abitazioni che per definizione sono rifiuti urbani, il produttore deve dimostrare di aver avviato il riciclo (non l'autosmaltimento) disciplinato dal suindicato art. 183, comma 1, lettera u del D, Lgs. 152/2006.

10. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
11. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria, segnatamente MUD, contratti di smaltimento e copia dei formulari rifiuti di cui al D.M. 01/04/1998 n. 145 relativi all'anno di imposta.

Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali.

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n°248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n°31.

Art. 11 - Determinazione della tariffa.

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158 si evidenzia che:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario;
 - b. la quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
 - c. la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
 - d. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria;
 - e. la quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta,

calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- f. la quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. Ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.
7. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n°36, individuati in base ai principi di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.
8. I costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
9. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
10. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario degli interventi approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
11. Il piano finanziario viene determinato in relazione ai principi espressi nel D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.

Art. 12 - Base imponibile.

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data: per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati e una volta avvenuta l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della L. 27 dicembre 2013, n°147 (ovvero il completo interscambio dei dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune con il catasto) dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n°138;
2. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera come superficie assoggettabile alla TARI, la superficie calpestabile, qualora quest'ultima non sia rilevabile-misurabile, utilizza come base imponibile l'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n°138.

3. Nell'ipotesi in cui negli atti catastali manchino gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, il Comune richiede agli intestatari catastali dell'immobile di provvedere alla presentazione all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio della planimetria catastale dell'immobile, secondo le modalità stabilite dal D.M. 19 aprile 1994, n°701.
4. Nelle more della presentazione della planimetria catastale, il tributo viene calcolato a titolo di acconto sulla base della superficie calpestabile catastale. Una volta determinata l'effettiva superficie catastale calpestabile, in seguito alla presentazione della planimetria, il Comune provvederà al conguaglio del tributo dovuto.
5. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1, lettera b) per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
6. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche.

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA. o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Per i locali adibiti ad utenze in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale o sia presente la sede di una ditta, la tariffa è dovuta per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti.

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n° 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali; nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 6 mesi.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune di Iglesias risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di anziano o disabile, collocato in casa di riposo o in struttura sanitaria, ovvero di soggetto che, per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dell'anno, svolge attività di lavoro ~~all'estero~~ o di studio universitario fuori sede. I predetti soggetti devono comprovare il proprio stato presentando la sotto indicata documentazione probatoria:
 - a) anziani e disabili: certificazione comprovante ricovero presso le suindicate strutture;
 - b) lavoratori fuori sede: contratto di lavoro e contratto di locazione regolarmente registrato;
 - c) studenti universitari fuori sede: autocertificazione di iscrizione all'università e contratto di locazione regolarmente registrato ovvero documentazione comprovante l'occupazione di altro immobile (es. alloggi riservati agli studenti universitari) rilasciata da Enti a ciò preposti.
4. Il numero dei componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale ferma restando la necessità di denunciare i soggetti di cui al comma 2 che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
5. Per le utenze domestiche a disposizione in mancanza di apposita dichiarazione del contribuente, il numero degli occupanti è definito presuntivamente, come indicato nella sottostante tabella:

Fino a mq 45	1 componente
Da mq 46 a mq 60	2 componenti
Da mq 61 a mq 75	3 componenti
Da mq 76 a mq 95	4 componenti
Da mq 96 a mq 130	5 componenti
Oltre mq 130	6 componenti

6. Il suddetto criterio riportato nella tabella del precedente co. 5, opera anche per le utenze domestiche a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche (es. enti, associazioni, società).

Art. 15 - Obbligazione tributaria.

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato nel successivo art. 18, co. 4.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito nel successivo art. 18, co. 5.

Art. 16 - Esenzioni.

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) utenze domestiche in abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di Indicatore della situazione equivalente (ISEE ordinario) pari o inferiore a € 2.000,00 a condizione che il suddetto documento risulti emesso e sia valido per l'anno d'imposta;
 - b) utenze domestiche in abitazioni occupate da nuclei familiari a condizione che alla data del 31.12.2019 risultino residenti in altri comuni e che successivamente abbiano ottenuto la residenza nel Comune di Iglesias; si precisa che la suddetta esenzione è concessa una tantum per un periodo di tre anni con inizio dalla data d'iscrizione nei registri anagrafici;
 - c) edifici (e relative aree) in uso all'Amministrazione Comunale;
2. Le esenzioni devono essere richieste dal contribuente e devono pervenire improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di competenza, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.
3. La copertura finanziaria delle agevolazioni può essere garantita con le risorse della TARI ovvero, in alternativa, attraverso specifiche autorizzazioni di spesa a carico del bilancio.

Art. 17 - Riduzioni tariffarie.

1. Il Comune applica la TARI in misura agevolata, con riduzione del 30%, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni occupate da nuclei familiari in possesso di Indicatore della situazione equivalente (ISEE ordinario) del nucleo che non superi i valori riportati dalla tabella sotto indicata, a condizione che il suddetto documento risulti emesso e sia valido per l'anno d'imposta;

b) componenti nucleo familiare con indicatore ISEE:

componenti nucleo familiare	ISEE fino a €
1	€ 3.000,00
2	€ 3.500,00
3	€ 4.000,00
4	€ 4.500,00
5	€ 5.000,00
6 o più	€ 5.500,00

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, della L. 27 dicembre 2013, n°147 la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo	riduzione del 15%
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero	riduzione del 30%
anziano dimorante in casa di riposo per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata	riduzione del 30%
ospiti di Residenze Sanitario Assistenziali o di strutture quali istituti sanitari, carceri, famiglie protette, per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco dell'anno, purché l'abitazione non sia locata	riduzione del 30%
oratori	riduzione del 70%

3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

4. Qualora si rendessero applicabili più le riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate, calcolando le percentuali di riduzione in ordine crescente.
5. Le riduzioni devono essere richieste dal contribuente e pervenire improrogabilmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'anno di competenza, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti.

Art. 18 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori (comma 641, articolo 1, della legge n°147/2013).
3. I soggetti obbligati provvedono a presentare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di cui sopra.
4. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'avvenuta cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno in cui si è verificata la cessazione.
5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero anche per le annualità pregresse, se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso o anche uno solo degli eredi, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 4;
7. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, il piano e, se esistente, il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione può essere consegnata o direttamente all'ufficio Protocollo dell'Ente o a mezzo posta con raccomandata a/r, ~~mezzo fax~~, o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio via PEC. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta con firma digitale.

Art. 19 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio.

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone urbanizzate.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona nella quale viene effettuato il servizio "porta a porta" è applicata la riduzione in misura pari al 60% della tariffa, se la distanza dal più vicino percorso di raccolta rientrante nella zona perimetrata supera i 100 metri.
3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo e viene meno a decorrere dal mese di attivazione del servizio di raccolta, ove per mese si intende che se l'utilizzo si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

Art. 20 - Mancato svolgimento del servizio.

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato

una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo, di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20% del tributo.

Art. 21 - Tributo giornaliero.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata nella misura percentuale deliberata dalla Provincia. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n°23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 22 - Tributo provinciale.

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 23 - Compensazioni.

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme TARI a credito con quelle TARI a debito, di competenza del Comune, anche relative ad annualità differenti.

Art. 24 - Rimborsi.

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate si applica la rivalutazione nella misura pari al tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 12,00.

Art. 25 - Funzionario responsabile del tributo.

1. Il Comune designa il funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Nel caso in cui non venisse designato, funzionario responsabile del tributo è il Dirigente del Settore all'interno del quale è inquadrato l'Ufficio Tributi.

Art. 26 - Riscossione.

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune di Iglesias.
2. Il Comune, al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, provvede ad inviare anche a mezzo di semplice inoltro postale, un apposito avviso di pagamento corredato dei modelli di pagamento F24, preventivamente compilati.

Art. 27 - Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato per l'anno di riferimento in sei rate con scadenza il 16 di ciascun mese a partire dal mese di luglio dell'anno d'imposta.
2. È comunque consentito il versamento in unica soluzione entro il 16 luglio di ciascun anno.
3. L'imposta è dovuta per i giorni dell'anno nei quali si è protratto il possesso/occupazione
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione di euro è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (articolo 1, comma 166, L. 27 dicembre 2006, n°296).
5. Non si procede al versamento della singola imposta qualora l'importo dovuto sia inferiore ad € 12,00; tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate o ai singoli immobili.

Art. 28 - Accertamento

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n°504; può inoltre inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed

- aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Nell'attività di recupero non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
 4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
 5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°472, e successive modificazioni.
 6. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene quanto indicato dall'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 160 legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 29 - Sanzioni ed interessi.

1. Per le sanzioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 695 a 700 della L. 27 dicembre 2013, n°147 e l'articolo 1, commi 161 e 162 della L. 27 dicembre 2006, n°296, nonché i D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°471 e n°472.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n°471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 6, comma 2, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
6. Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
7. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze si applica la rivalutazione nella misura pari al tasso di interesse legale e gli interessi moratori nella misura pari al tasso dell'1%; tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 30 - Riscossione coattiva.

1. La riscossione coattiva sarà effettuata secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

Allegato 1 - Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.

CLASSE 01	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>
CLASSE 02	<i>Cinematografi e teatri</i>
CLASSE 03	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>
CLASSE 04	<i>Distributori carburanti, impianti sportivi, campeggi</i>
CLASSE 05	<i>Stabilimenti balneari</i>
CLASSE 06	<i>Esposizioni, autosaloni</i>
CLASSE 07	<i>Alberghi con ristorante</i>
CLASSE 08	<i>Alberghi senza ristorante. Agriturismo</i>
CLASSE 09	<i>Case di cura e riposo</i>
CLASSE 10	<i>Ospedali</i>
CLASSE 11	<i>Uffici, agenzie</i>
CLASSE 12	<i>Banche e istituti di credito, studi professionali, ambulatori, studi medici e veterinari.</i>
CLASSE 13	<i>Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli</i>
CLASSE 14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>
CLASSE 15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, capelli e ombrelli, antiquariato</i>
CLASSE 16	<i>Banchi di mercato e beni durevoli</i>
CLASSE 17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista</i>
CLASSE 18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>
CLASSE 19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>
CLASSE 20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>
CLASSE 21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>
CLASSE 22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>
CLASSE 23	<i>Mense, birrerie, hamburgerie</i>
CLASSE 24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>
CLASSE 25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>
CLASSE 26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>
CLASSE 27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>
CLASSE 28	<i>Ipermercati di generi misti</i>
CLASSE 29	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>
CLASSE 30	<i>Discoteche, night club</i>

Sommario

<i>Art. 1 - Oggetto del regolamento ed entrata in vigore</i>	1
<i>Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>	1
<i>Art. 3 - Classificazione dei rifiuti</i>	1
<i>Art. 4 - Presupposto d'imposta</i>	2
<i>Art. 5 - Soggetto passivo</i>	2
<i>Art. 6 - Soggetto attivo</i>	3
<i>Art. 7 - Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	3
<i>Art. 8 - Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	3
<i>Art. 9 - Produzione di rifiuti speciali</i>	5
<i>Art. 10 - Istituzioni scolastiche statali</i>	7
<i>Art. 11 - Determinazione della tariffa</i>	7
<i>Art. 12 - Base imponibile</i>	8
<i>Art. 13 - Classificazione delle utenze non domestiche</i>	9
<i>Art. 14 - Determinazione del numero degli occupanti</i>	10
<i>Art. 15 - Obbligazione tributaria</i>	11
<i>Art.16 - Esenzioni</i>	11
<i>Art. 17 - Riduzioni tariffarie</i>	12
<i>Art. 18 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	13
<i>Art. 19 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazioni del servizio</i>	14
<i>Art. 20 - Mancato svolgimento del servizio</i>	14
<i>Art. 21 - Tributo giornaliero</i>	15
<i>Art. 22 - Tributo provinciale</i>	15
<i>Art. 23 - Compensazioni</i>	15
<i>Art. 24 - Rimborsi</i>	16
<i>Art. 25 - Funzionario responsabile del tributo</i>	16
<i>Art. 26 - Riscossione</i>	16
<i>Art. 27 - Versamenti</i>	16
<i>Art. 28 - Accertamento</i>	16
<i>Art. 29 - Sanzioni ed interessi</i>	17
<i>Art. 30 - Riscossione coattiva</i>	17
<i>Allegato 1 - Categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>	18